

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) QUADRI	Presidente
(NA) CARRIERO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CONTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RISPOLI FARINA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO

Nella seduta del 30/09/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

Estinto anticipatamente un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione la cliente, in sede di reclamo, contestava la mancata retrocessione delle quote di oneri finanziari e assicurativi non maturati. Insoddisfatta del riscontro, con ricorso del 16 aprile 2014 reitera, assistito dal proprio legale, la domanda ai fini dell'accertamento del diritto alla restituzione delle diverse voci di costo relative alle commissioni d'intermediazione e al premio assicurativo secondo il criterio proporzionale alla durata del finanziamento e domanda 1.075,94 euro per le commissioni della mandataria, 605,04 euro per le commissioni accessorie, 780,38 euro per il premio assicurativo, oltre a interessi legali e ristoro delle spese di assistenza difensiva.

Costitutosi, il resistente solleva il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo al premio assicurativo, aggiungendo che, in ogni caso, il relativo diritto si sarebbe prescritto. Nel merito precisa che per le uniche commissioni retrocedibili (quelle della mandataria), è già stato riconosciuto l'importo di 180,00 euro, calcolato in considerazione dei costi operativi per attività d'incasso rate e post erogazione. Non è invece ripetibile, in quanto *up front*, il compenso per le commissioni accessorie per l'agente intervenuto nella conclusione del contratto. Conclude per il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

Dalla documentazione versata in atti, emerge che le commissioni all'agente intervenuto per procurare la conclusione del contratto si riferiscono ad attività *up front* che si esauriscono con la stipula dell'accordo. La relativa domanda non merita perciò accoglimento.

Per contro, la commissione della mandataria comprende componenti *recurring* peraltro non contestate dal resistente. Da tale opacità deriva, conformemente agli orientamenti più volte espressi da questo Collegio (v., tra le tante, le decisioni nn. 4086/2012; 2178/2013; 2513/2014 e, in termini, la decisione n. 482/2014) il riconoscimento del diritto della ricorrente alla restituzione della quota parte residua alla durata del finanziamento.

E invero, se per un verso, muovendo dall'assenza tanto in sede di disciplina primaria quanto in sede di disciplina secondaria di precise e vincolanti regole in punto di metodologie di calcolo delle quote di premio assicurativo accessorio al contratto di finanziamento (o anche di commissioni relative al periodo residuo), i consolidati indirizzi di questo Collegio sono nel senso di ritenere che quello proporzionale è un mero criterio di *default* (*scilicet*, suppletivo) al quale fare riferimento in assenza di diversa metodologia di calcolo adottata dall'intermediario, per altro verso si precisa che detta metodologia di calcolo dovrà necessariamente essere esente da vizi logici e/o da manifesta irragionevolezza.

Nel caso di specie, peraltro, il riferimento al criterio indicato dal resistente appare per lo meno dubbio nella parte in cui arbitrariamente estrapola da un tutto indistinto una quota ritenuta ripetibile in assenza di ragionevoli parametri di riferimento (v., al riguardo, le decisioni di questo Collegio nn. 6097/2013 e 733/2014). Aggiungasi che la recente pronuncia n. 6167/2014 del Collegio di coordinamento stabilisce che, a fronte dell'opacità della relativa clausola contrattuale, un criterio di rimborso diverso da quello proporzionale "non appare conforme a ragionevolezza" e "non si giustifica in riferimento ai costi *recurring*".

Da tanto discende a favore del ricorrente il diritto alla retrocessione proporzionale di 910,88 euro, al netto di quanto già retrocesso.

Quanto al premio assicurativo, va, *in limine*, precisato che in tema di contratto di assicurazione, i diritti derivanti dal contratto che, a norma dell'art. 2952 cod. civ., si prescrivono in un anno, sono soltanto quelli che si ricollegano direttamente ed unicamente alla disciplina legale o pattizia del contratto di assicurazione, nel quale trovano il loro titolo immediato ed esclusivo, e non anche i diritti che, sia pure in occasione o in esecuzione del rapporto assicurativo, sorgono o sono fatti valere dall'assicurato o dall'assicuratore sulla base di altro titolo (cfr., tra le tante, la decisione 948/13). Va altresì rigettata l'eccezione di parte resistente sulla asserita sua carenza di legittimazione passiva ex art. 22 l. n. 221/2012 (di conversione del d. l. n. 179/2012), atteso che gli obblighi ivi stabiliti in capo all'impresa di assicurazione non sembrano incidere sul profilo della legittimazione (non sottraendo il finanziatore alla concorrente responsabilità per la restituzione del dovuto a fronte di negozi collegati) quanto piuttosto sull'esercizio dell'eventuale azione di regresso. Precisato questo, è appena il caso di ribadire la particolare tipologia dei rapporti oggetto della controversia. Essi si compongono, sul piano atomistico, di due (apparentemente) distinti contratti conclusi con una medesima controparte: mutuo da un lato; polizza assicurativa dall'altro. Tali due negozi risultano peraltro tra loro avvinti da un evidente e incontestabile legame: quello di sincronicamente e contemporaneamente concorrere e cooperare al medesimo risultato economico – sociale consistente nell'assicurare al sovvenuto il finanziamento richiesto. Prevalente dottrina e giurisprudenza largamente



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

maggioritaria precisano, perché si dia la fattispecie del collegamento, che debbono ricorrere due elementi: uno obiettivo, consistente nel nesso economico o teleologico tra i vari negozi e uno subiettivo, consistente nella intenzione di coordinare i vari negozi verso uno scopo comune, ossia nell'intento di collegare i due negozi. Il collegamento negoziale incide direttamente sulla causa dell'operazione contrattuale che viene posta in essere "risolvendosi in una interdipendenza funzionale dei diversi atti negoziali rivolta a realizzare una finalità pratica unitaria" (Cass., 16 febbraio 2007, n. 3645; id., 10 luglio 2008, n. 18884). Il nesso fra più negozi fa sì che l'esistenza, la validità, l'efficacia, l'esecuzione di un negozio influiscano sulla validità o efficacia o esecuzione di un altro negozio, oppure che il requisito di un negozio si comunichi all'altro, o ancora che il contenuto di un negozio sia determinato dal contenuto dell'altro, e così via. Ora, sembra ragionevole ritenere che i contratti in rassegna siano caratterizzati da collegamento negoziale per la ricorrenza dei richiamati elementi obiettivo e subiettivo. Come si è avuto modo di osservare, dottrina e giurisprudenza impongono riguardo a siffatte fattispecie una considerazione unitaria dell'assetto degli interessi globalmente perseguito dalle parti in termini di validità, efficacia, complessiva utilità delle prestazioni dedotte nei contratti. In particolare, le evoluzioni del rapporto principale (il finanziamento) non possono non riflettersi su quello accessorio (l'assicurazione) poiché, venuto meno il primo, la persistenza del rapporto assicurativo si rivelerebbe di fatto priva di causa. Non è, in siffatta guisa, casuale che le riportate conclusioni rinvenano puntuale riscontro nell'accordo ABI – Ania del 22 ottobre 2008, rubricato alle "linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento".

Non consta che tali principi siano stati dal resistente osservati. Da tanto consegue il diritto del cliente al rimborso della relativa quota di premio per il periodo di copertura non goduto in esito all'estinzione anticipata del finanziamento, calcolata (sempre in applicazione del criterio proporzionale) in 791,21 euro.

Così per il complessivo importo di 1.702,09 euro, oltre agli interessi legali dalla data del reclamo e al ristoro delle spese di assistenza difensiva, equitativamente determinate in 200,00 euro.

#### **P. Q. M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.702,09, oltre interessi legali dalla data del reclamo; dispone altresì il ristoro delle spese per assistenza difensiva equitativamente determinato in € 200,00.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ENRICO QUADRI